



COMUNE DI BELLUSCO

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

SETTORE EDUCATIVO E SOCIO CULTURALE

CAPITOLATO
PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE
DELLA STRUTTURA E DEI CAMPI DI CALCIO
DI VIA ADAMELLO 4 – VIA DOLOMITI 8 A BELLUSCO
PER IL PERIODO DAL 01.07.2019 AL 30.06.2029
TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO
DELLA REGIONE LOMBARDIA PIATTAFORMA SINTEL
CIG 7884805AEA

SETTORE EDUCATIVO E SOCIO CULTURALE
PIAZZA KENNEDY 1
20882 BELLUSCO (MB)
TEL. 039.62083219 – FAX 039.6020148



SOMMARIO

- art. 1 Oggetto dell'affidamento
- art. 2 Valore economico dell'appalto
- art. 3 Durata dell'appalto
- art. 4 Descrizione delle strutture
- art. 5 Criteri di utilizzo degli impianti
- art. 6 Obblighi a carico dell'affidatario
- art. 7 Responsabilità dell'affidatario
- art. 8 Pubblicità
- art. 9 Proventi delle attività dell'affidatario
- art. 10 Divieto d'accesso alle strutture del Centro sportivo
- art. 11 Canone utilizzo impianti
- art. 12 Corrispettivi
- art. 13 Obblighi del Comune
- art. 14 Conservazione degli impianti e delle attrezzature
- art. 15 Cauzione
- art. 16 Stipula del contratto - spese
- art. 17 Tracciabilità dei flussi finanziari
- art. 18 Tutela dati personali
- art. 19 Vigilanza e controllo
- art. 20 Subappalto
- art. 21 Inadempienze e penalità
- art. 22 Adempimenti in materia di sicurezza del lavoro e gestione dell'emergenza
- art. 23 Risoluzione anticipata del contratto
- art. 24 Controversie contrattuali
- art. 25 Rinvio
- art. 26 Responsabile del Procedimento



PREMESSA – PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ

Premesso che

- il Comune di Bellusco si è dato, con deliberazione consiliare n. 17 del 28.02.1997, un regolamento per l'assegnazione in concessione di spazi comunali alle associazioni per sedi o per lo svolgimento della propria attività;
- il Comune di Bellusco è proprietario del complesso sportivo dei campi di calcio di via Adamello 4 – Via Dolomiti 8;
- con il presente affidamento il Comune di Bellusco tende alla realizzazione delle seguenti finalità che ritiene di rilevante interesse pubblico:
 - a) concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali e aggregative consentite dai complessi sportivi;
 - b) dare piena attuazione dell'art. 8 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 nel valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale;
 - c) realizzare una gestione di servizi partecipata con la collaborazione di associazioni senza scopo di lucro operanti sul territorio e che sono anche utilizzatori dei servizi, ai sensi dello Statuto Comunale;
 - d) concorrere alla realizzazione sul territorio di attività per giovani ed adolescenti in coordinamento e connessione con i progetti del Comune e con le attività di altre associazioni;
 - e) favorire le condizioni per un concreto impegno da parte degli utenti dei campi di calcio e degli impianti che ne fanno parte, anche sotto il profilo dell'economicità della gestione.

ART. 1 OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

L'affidamento in oggetto ha natura di affidamento dei servizi per la gestione di impianti sportivi privi di caratteristiche di rilevanza economica.

I servizi oggetto del contratto sono la gestione della struttura e dei campi di calcio di via Adamello 4 – Via Dolomiti 8 a Bellusco, e l'organizzazione dell'attività sportiva e amatoriale del gioco del calcio e di eventuali altre attività sportive polivalenti, compatibili con l'impianto e le strutture, oltre che la gestione dei servizi connessi, accessori e complementari (quali la pubblicità) e la manutenzione, anche a fini migliorativi, degli impianti sportivi e dei fabbricati.

Il servizio non potrà essere interrotto o sospeso per alcuna causa senza il preventivo benestare del Comune, salvo cause di forza maggiore.

L'Affidatario dovrà provvedere alla gestione dell'attività sportiva e dell'impianto sportivo con propri mezzi, propria organizzazione, proprio personale in modo da garantire per tutta la durata della gestione la perfetta efficienza degli impianti e delle attrezzature.

Nell'utilizzo delle strutture e degli impianti, l'Affidatario dovrà rigorosamente attenersi a quanto disposto nel seguente Capitolato.

ART. 2 VALORE ECONOMICO DELL'APPALTO

L'affidamento in oggetto è compreso fra quelli dell'Allegato IX del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nella categoria "servizi amministrativi, sociali, in materia di istruzione, assistenza sanitaria e cultura" in quanto proveniente dal precedente codice CPV "92610000-0", riferito ai "Servizi di gestione di impianti sportivi".

La controprestazione a favore dell'affidatario consiste nel diritto di gestire funzionalmente l'impianto ed eventualmente sfruttare economicamente il servizio.

Il Comune di Bellusco, in considerazione delle finalità sociali e di promozione della pratica sportiva, poiché è disponibile un limitato monte-ore per attività sportive a pagamento, dovendo riservare gran parte degli orari di apertura del Centro sportivo alle attività dell'associazione sportiva locale, partecipa finanziariamente ai costi sostenuti dall'Affidatario per la gestione dell'impianto sportivo e del correlato



programma di attività societario con una quota annua massima determinata in € 40.000,00 = al netto dell'IVA in ragione di legge.

Se allo scadere del termine naturale previsto per il contratto, la committente non avrà ancora provveduto ad aggiudicare il servizio per il periodo successivo, si riserva la facoltà di richiedere all'affidatario una proroga temporanea del contratto della durata massima di 6 (sei) mesi, finalizzata all'espletamento o al completamento delle procedure di affidamento della nuova gara, per un importo massimo di € 20.000,00 = al netto dell'IVA in ragione di legge.

Pertanto il valore economico massimo del contratto, IVA di legge esclusa, e che costituisce l'importo soggetto a ribasso di gara, è pari ad € 420.000,00= (quattrocentoventimilamila/00=euro) complessivi, esclusa IVA in ragione di legge.

In sede di offerta economica i concorrenti dovranno precisare il minor contributo/corrispettivo annuo possibile secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara.

Non sono ammesse offerte in aumento. L'aggiudicatario dovrà svolgere integralmente il servizio oggetto dell'appalto, indicato nel presente capitolato all'art. 1.

ART. 3 DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è di 10 anni con decorrenza dal 01.07.2019 e terminerà il 30.06.2029. Alla fine di tale periodo l'appalto scadrà di pieno diritto senza bisogno di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora. Non è previsto rinnovo.

In ogni caso, se allo scadere del termine naturale previsto per il contratto, la committente non avrà ancora provveduto ad aggiudicare il servizio per il periodo successivo, si riserva la facoltà di richiedere all'affidatario una proroga temporanea del contratto della durata massima di 6 (sei) mesi, finalizzata all'espletamento o al completamento delle procedure di affidamento della nuova gara.

L'appaltatore sarà tenuto ad assicurare la prosecuzione dei servizi alle medesime condizioni contrattuali ed economiche disciplinate dal presente capitolato vigenti alla data di scadenza.

L'importo complessivo stimato per lo svolgimento di tali servizi successivi è computato per la determinazione del valore globale dell'appalto.

Le chiavi d'accesso agli edifici oggetto dell'appalto verranno consegnate, prima dell'inizio della gestione, con apposito verbale. È fatto divieto di duplicazione delle chiavi salvo autorizzazione scritta rilasciata dagli uffici competenti. Al termine del periodo contrattuale le stesse dovranno essere restituite con medesime modalità di consegna.

In caso di passaggio di gestione ad altro appaltatore alla scadenza naturale, ovvero in caso di risoluzione o recesso dal contratto, l'appaltatore gerente dovrà garantire le operazioni necessarie al regolare passaggio di consegne dei servizi, assicurando la continuità degli stessi. In caso di mancato rispetto della presente disposizione, l'Amministrazione comunale si riserva di trattenere a titolo di penale la garanzia definitiva, fatta salva la richiesta di ulteriori danni.

ART. 4 DESCRIZIONE DELLE STRUTTURE

Il complesso sportivo, come da planimetria allegata, consta di:

- n. 1 Campo di calcio A11 in erba omologato, completo di attrezzature (panchine, porte, reti, bandierine);
- n. 1 Campo di calcio A11 in erba sintetica, completo di attrezzature (panchine, porte, reti, bandierine);
- n. 1 Campo di calcio A5 in erba;

Tutti i campi sono dotati di impianto di irrigazione

- Area contigua ai campi predetti;

- n. 1 Palazzina con:

- n. 2 Spogliatoi provvisti di docce e servizi igienici;



- n. 1 Spogliatoio arbitri con relativi servizi;
- n. 1 Locale adibito ad infermeria;
- n. 2 Tribune spettatori
- n. 1 Locale Centrale Termica;
- n. 1 Locale magazzino;
- n. 1 tettoia adiacente al blocco spogliatoi

- Parcheggi riservati al pubblico ed agli utenti del Centro

Con riferimento a quanto sopra descritto, l’Affidatario dichiara di averne constatato l’esistenza, verificato il funzionamento e lo stato di conservazione.

All’atto dell’affidamento della gestione sarà redatto un verbale di consegna che verrà sottoscritto dalle parti.

La mancata suddivisione in lotti è giustificata dalla natura e la consistenza dei servizi oggetto di gara (rubricati all’art. 6) rispetto ai quali è utile trovare un soggetto unico di coordinamento, per evitare la moltiplicazione degli interlocutori dell’amministrazione comunale stessa.

ART. 5 CRITERI DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

Come previsto dall’art. 90 comma 24 della L. n.289 del 27.12.2002, a tutti gli utenti è garantita la piena fruibilità degli impianti.

Gli spazi e gli impianti dei campi di calcio di via Adamello 4 – Via Dolomiti 8 sono dati in gestione all’Affidatario.

L’Affidatario deve mettere a disposizione dell’associazione sportiva calcistica di Bellusco l’utilizzo gratuito delle strutture sportive e fornire i servizi complementari per la pratica sportiva.

Gli orari e i calendari d’utilizzo saranno concordati tra le parti.

La società sportiva calcistica di Bellusco, entro la fine del mese di Settembre di ogni anno, dovrà comunicare al Responsabile del Settore Educativo e socio culturale il numero delle squadre che intendono iscriversi ai diversi campionati, con le previsioni dei tempi e degli spazi che si ritengono necessari per gli allenamenti e per le gare ufficiali ed amichevoli, da effettuarsi presso il complesso sportivo, che daranno modo all’Affidatario di programmare le ulteriori attività sportive e ricreative degli impianti per eventuali e ulteriori esigenze di privati cittadini e gruppi nonché di associazioni e società sportive locali e non locali che ne facciano richiesta per usi non già oggetto di specifica convenzione con il Comune di Bellusco, tenendo conto del fatto che l’orario di funzionamento degli impianti è fissato dall’Amministrazione comunale tra le ore 09.00 e le ore 22.00 di ciascun giorno della settimana, da lunedì a domenica, con chiusura dell’impianto entro le ore 23.00.

L’Affidatario, al di fuori degli spazi e degli orari riservati all’associazione sportiva calcistica di Bellusco, può organizzare attività o manifestazioni sportive, previa specifica autorizzazione dell’Amministrazione Comunale.

Il Comune si riserva la facoltà di autorizzare ed organizzare in modo autonomo, al di fuori degli orari stabiliti o in collaborazione con l’affidatario, manifestazioni sportive o non sportive, previa comunicazione all’affidatario.

Ogni richiesta d’uso degli impianti, per attività sportive e non sportive, da parte dell’affidatario e del Comune deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data richiesta.

Le parti effettueranno periodiche verifiche sull’utilizzo del monte ore riservato all’Associazione sportiva calcistica di Bellusco e alle manifestazioni straordinarie.



ART. 6 OBBLIGHI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

L'Affidatario si impegna a provvedere alla gestione e alla manutenzione ordinaria dei campi di calcio di via Adamello 4 – Via Dolomiti 8 e dei relativi impianti e precisamente:

- a) apertura, vigilanza, custodia e chiusura negli orari di apertura di tutti i campi di calcio, oggetto del presente appalto, per le attività proprie dell'affidatario e anche per le attività dei soggetti autorizzati dal Comune di Bellusco;
- b) cura, diretta o a mezzo di propri incaricati, dell'andamento degli impianti per lo svolgimento delle gare in calendario ed il conseguente riordino con la:
 - presenza di un incaricato da parte dell'affidatario nei tempi di apertura delle strutture in occasione sia di gare che di allenamenti;
 - segnatura dei campi di gioco, manutenzione delle reti delle porte e delle bandierine segna campo
 - gli ulteriori compiti attinenti all'attività del complesso sportivo quali,
- c) manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature sportive;
- d) manutenzione ordinaria dell'impianto di illuminazione del campo, recinzione campo di gioco e tribune, impianto elettrico e impianto di distribuzione acqua fredda e acqua calda;
- e) sostituzione delle lampadine in ogni spazio interno ed esterno comprese quelle per l'illuminazione dei campi di calcio e delle tribune;
- f) manutenzione dell'impianto di irrigazione;
- g) tinteggiatura, almeno ogni 2 anni, delle porte di calcio, delle attrezzature sportive e dei locali interni delle palazzine (spogliatoi, servizi, corridoi, ecc.);
- h) sostituzione, qualora se ne riscontrasse la necessità, delle reti delle porte dei campi di gioco;
- i) manutenzione ordinaria della tettoia;
- j) taglio periodico del tappeto erboso del campo di calcio in erba naturale, con interventi di concimazione e trattamento antiparassitario, previa presentazione al Comune di un programma di interventi;
- k) manutenzione ordinaria del campo di calcio in erba sintetica, previa presentazione al Comune di un programma di interventi;
- l) manutenzione delle zone verdi esistenti all'interno della recinzione del complesso sportivo comprendenti il taglio dell'erba nelle zone verdi;
- m) estirpazione erba infestante interna al perimetro recintato e sugli spazi esterni predisposti per gli spettatori. Insieme e con la stessa cadenza periodica del taglio del manto erboso dei campi da gioco, effettuazione del taglio dell'erba nello spazio verde esistente tra i campi e su una fascia esterna a tutto il perimetro del complesso per un minimo di mt. 2,00 dalla recinzione;
- n) irrigazione dei campi di calcio secondo l'andamento stagionale;

Per l'irrigazione dei campi da calcio deve essere utilizzata la pompa del pozzo di prima falda, indicata in planimetria. La manutenzione della pompa è a carico del Comune che potrà utilizzarla per l'irrigazione delle aree pubbliche limitrofe al complesso sportivo;
- o) pulizia periodica e disinfezione della palazzina, delle tribune e delle zone esterne, da eseguirsi entro e non oltre le 24 ore successive all'utilizzo dell'impianto. Quanto sopra comprende:
 - pulizie ordinarie relative agli spogliatoi giocatori e arbitro con relativi servizi, all'infermeria, ai corridoi di accesso ai campi ed alle tribune, ai percorsi pedonali di accesso alla palazzina;
 - pulizie delle tribune, strade e parcheggi, interni all'area affidata, in occasione di gare e smaltimento dei rifiuti raccolti secondo le regole in vigore sul territorio comunale;
- p) smaltimento dei rifiuti secondo le regole in vigore sul territorio comunale. Per gli eventi e le manifestazioni straordinarie dovranno essere presi accordi con l'ufficio Ecologia del Comune;
- q) Spurgo tombini e fognature, interni all'area affidata;



r) realizzazione di lavori di manutenzione, di pulizia ecc. di cui ai commi precedenti con materiali ed attrezzature proprie.

Sono in capo all'Affidatario tutte le utenze; entro 60 gg dall'inizio della gestione le utenze dovranno essere volturate e intestate all'Affidatario.

E' in capo all'Affidatario la tariffa di igiene ambientale (TARI). Viene indicato il costo relativo annualità 2018 pari a € 373,00.

L'Affidatario dovrà inoltre provvedere a interventi di riqualificazione del complesso sportivo quali:

- 1) l'adeguamento delle strutture esistenti alle prescrizioni della normativa vigente: uscite di sicurezza, certificazione di corretto montaggio delle tribune esistenti, adeguamento impianto elettrico di tutto il complesso sportivo con le relative dichiarazioni di conformità;
- 2) progettare e costruire una soluzione che preveda un nuovo blocco per i servizi igienici a servizio del pubblico nell'area indicata nella planimetria allegata.

L'Affidatario ha l'obbligo di provvedere a mantenere a disposizione degli utenti i necessari medicinali ed apparati di pronto soccorso nel locale infermeria, provvedendo al loro reintegro in caso di utilizzo o di scadenza.

L'Affidatario si impegna a presentare entro il 30 settembre di ogni anno il bilancio annuale di previsione e il rendiconto annuale della gestione dell'impianto sportivo. Nel bilancio e nel rendiconto dovranno essere indicate le spese e le entrate secondo le diverse tipologie con l'obbligo di documentazione delle spese di massima con documenti giustificativi (fatture, ricevute fiscali, scontrini).

Nel rendiconto dovrà essere inserita una relazione sull'andamento della gestione con l'indicazione del grado di efficacia e qualità dell'attività svolta, adottando indicatori su base annuale (es. n. giornate utilizzo delle strutture, n. beneficiari per iniziativa, n. complessivo beneficiari, n. interventi realizzati ...) e una breve relazione sulle eventuali criticità gestite nel corso del relativo periodo.

ART. 7 RESPONSABILITA' DELL'AFFIDATARIO

L'Affidatario assume, nel periodo dell'appalto, la veste legale di "gestore dell'impianto" con le relative facoltà ed obbligazioni.

Esso è pienamente responsabile sotto il profilo civile, penale, amministrativo e contabile di tutto ciò che concerne le attività di gestione, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in merito ad eventuali incidenti di qualsiasi genere e natura che possano derivare alle persone ed alle cose in seguito all'uso dei locali, delle attrezzature, degli arredi dati nell'ambito dell'appalto dal Comune.

L'Affidatario esonera il Comune da ogni responsabilità compresa la "culpa in eligendo e in vigilando" derivante da:

- il rapporto intercorrente tra lo stesso Affidatario e l'eventuale personale da lui impiegato per i lavori e la gestione (obblighi retributivi, fiscali, previdenziali e assicurativi);
- il regolare utilizzo pubblico dell'impianto, soprattutto per quanto riguarda l'incolumità delle persone, l'ordine pubblico e la sicurezza degli impianti dati in appalto.

Esso solleva l'Amministrazione Comunale da qualsiasi pretesa, azione e richiesta di danni da parte di terzi, derivanti dagli obblighi contenuti nel presente capitolato, ivi compresi i danni a persone o cose in dipendenza dell'espletamento del servizio.

L'Affidatario si impegna a stipulare apposita assicurazione per la Responsabilità civile, che dovrà essere consegnata in copia al momento della stipula del contratto.



L'Affidatario dovrà inoltre consegnare una polizza assicurativa relativa ad eventuali danni derivanti da atti vandalici, qualora non già inclusa nella Polizza assicurativa stipulata dal Comune per gli stabili di proprietà comunale.

L'Affidatario si impegna, con la firma del contratto, ad adottare tutti i provvedimenti ed i comportamenti atti a garantire il pieno rispetto delle vigenti normative in materia di scarichi in fognatura, in acqua e nel suolo e di emissioni in atmosfera al fine di prevenire fenomeni di inquinamento.

ART. 8 PUBBLICITA'

L'Affidatario potrà autorizzare, introitandone il corrispettivo, imprese pubbliche e private ad apporre all'interno del complesso sportivo, cartelli pubblicitari, non infissi stabilmente al suolo, per reclamizzare la propria attività.

Per la pubblicità di cui sopra dovrà essere chiesta l'autorizzazione al Comune e pagata la relativa imposta comunale.

ART. 9 PROVENTI DELL'ATTIVITA' DELL'AFFIDATARIO

Gli introiti derivanti dalle prestazioni pubblicitarie e da eventuali entrate dovute a manifestazioni e/o campionati organizzati dall'Affidatario saranno di esclusiva competenza dell'Affidatario e verranno contabilizzati nel bilancio della società sportiva.

La proposta di tariffe per il libero utilizzo dell'impianto sportivo dovrà pervenire entro ottobre di ogni anno e dovrà essere corredata da una relazione e sarà approvata dall'Amministrazione Comunale con la delibera annuale delle tariffe dei servizi a domanda individuale.

Le tariffe dovranno essere esposte al pubblico in apposite tabelle.

ART. 10 DIVIETO DI ACCESSO ALLE STRUTTURE DEL CENTRO SPORTIVO

L'Affidatario dovrà impedire l'ingresso nelle strutture degli animali.

ART.11 CANONE PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

Per l'utilizzo degli impianti di cui sopra, da parte dell'Affidatario, è dovuto al Comune un canone annuo di € 1.000,00.

Il canone sarà versato in un'unica rata all'ufficio ragioneria entro il 31 gennaio di ogni anno.

ART. 12 CORRISPETTIVI

All'affidatario sarà erogato per il servizio in oggetto un corrispettivo annuo di € 40.000,00 (IVA esclusa) salvo ribassi offerti in sede di gara, dietro presentazione di regolare fattura in tre rate rispettivamente il 31 ottobre, 31 marzo ed il 31 luglio di ogni anno. A fronte di tali erogazioni l'Affidatario dovrà emettere regolari fatture in formato elettronico.

Le fatture, intestate al Comune di Bellusco, dovranno essere trasmesse in forma elettronica secondo il formato previsto dal D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 e riportare oltre al Codice Unico Ufficio, gli estremi degli atti di affidamento comunicati ovvero C.I.G., numero di determina d'impegno spesa; in ottemperanza a tale disposizione, il Comune di Bellusco non accetterà fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato previsto dal predetto decreto. Il Comune Bellusco, a seguito dell'approvazione della Legge di stabilità del 2015 (articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190) provvederà direttamente al versamento all'Erario dell'IVA relativa; a tal fine le fatture dovranno essere emesse con l'annotazione "scissione dei pagamenti".



In applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 231/02 il pagamento dei corrispettivi dovuti dall'Amministrazione aggiudicatrice all'appaltatore, previa acquisizione d'ufficio del DURC valido attestante la regolarità contributiva, avverrà entro 30 giorni dalla data di presentazione di regolare fattura.

Il Comune, in relazione alla puntuale osservanza delle prescrizioni e condizioni dettate per la conduzione dell'appalto, ha facoltà di sospendere i pagamenti all'aggiudicatario qualora siano state contestate inadempienze sino a quando la stessa non si adegui agli obblighi assunti, ferma restando l'applicazione di eventuali penalità e delle più gravi sanzioni previste dalla legge, dal presente Capitolato e dal contratto.

In caso di irregolarità contributiva i termini di pagamento di 30 giorni saranno sospesi in attesa di verifica ai sensi della vigente normativa.

ART. 13 OBBLIGHI DEL COMUNE

Sono a carico del Comune i seguenti oneri:

☐☐riconoscere all'Affidatario un contributo-corrispettivo annuo di € 40.000,00, oltre IVA, salvo ribassi offerti in sede di gara, da corrispondere in tre rate così ripartite il 31 ottobre, 31 marzo ed il 31 luglio nel corso dell'anno di riferimento;

- procedere, a proprie spese, ad adattamenti o modifiche degli impianti del complesso sportivo qualora se ne riscontrasse la necessità;
- assicurare la manutenzione straordinaria del Complesso sportivo consistente nei seguenti interventi:

- manutenzione straordinaria dell'illuminazione dei campi di gioco e delle tribune;
- manutenzione straordinaria della centrale termica;
- manutenzione straordinaria dei campi di calcio;
- manutenzione della pompa;
- manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto termico, fotovoltaico e solare.

Va precisato che:

1. la manutenzione straordinaria è riferita a impianti e strutture di proprietà del Comune di Bellusco;
2. qualora i lavori di manutenzione straordinaria, di cui le parti rilevino la necessità e in particolare l'urgenza, non possano essere eseguiti dal Comune nei tempi utili o indispensabili a favorire una buona gestione del Centro e delle attività sportive previste a calendario, essi possono essere eseguiti dall'Affidatario ricevendo apposito contributo finanziario, purché:
 - vi sia stata con adeguato anticipo (di almeno 30 giorni) un'espressa richiesta e dichiarazione di disponibilità dell'Affidatario a svolgerli per conto del Comune, presentando precisi preventivi di spesa.
 - sia espresso parere dal Settore LL.PP. sull'adeguatezza degli interventi richiesti e sulla congruità dei costi preventivati.
 - la Giunta comunale deliberi l'autorizzazione destinando una somma a bilancio a titolo di contributo sulle spese dichiarate, in entità da concordarsi dalle parti.

ART. 14 CONSERVAZIONE DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE

Al termine dell'affidamento, da qualunque causa determinato, l'Affidatario dovrà restituire al Comune gli immobili e le attrezzature in perfetta efficienza tenuto conto del naturale degrado dipendente dal tempo e dall'uso. A tale proposito dovrà essere redatto apposito verbale in contraddittorio che dovrà essere sottoscritto da tutte le parti.

ART. 15 CAUZIONE



Prima della stipula del contratto di appalto, l'aggiudicatario dovrà presentare una cauzione definitiva in ragione del 10% dell'importo di contratto a garanzia dell'osservanza delle obbligazioni assunte.

La cauzione definitiva sarà restituita dopo la dichiarazione di regolare esecuzione rilasciata dal responsabile comunale del servizio.

Tale cauzione potrà essere prestata dall'Affidatario mediante polizza fidejussoria o nelle altre forme previste dalla legge e dal regolamento comunale dei contratti e depositata presso la Tesoreria Comunale prima della stipula del contratto, secondo i tempi che verranno indicati nella lettera di conferma dell'affidamento.

L'Amministrazione Comunale si riserva di rivalersi sulla cauzione per il risarcimento dei danni derivanti dall'inosservanza di obblighi contrattuali oppure da disfunzioni nel servizio imputabili all'Affidatario e accertati d'ufficio.

Resta salvo per l'Amministrazione Comunale l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

ART. 16 STIPULA DEL CONTRATTO – SPESE

La stipula del contratto è subordinata all'espletamento delle procedure di legge previste per l'accertamento delle condizioni richieste dalla normativa e al rilascio da parte degli organi competenti della prescritta certificazione ed alla verifica del DURC.

Le spese contrattuali sono a carico dell'appaltatore unitamente a tutti gli oneri, imposte e tasse di qualsiasi natura relativi all'appalto.

L'Amministrazione Comunale può richiedere all'aggiudicatario, per motivi di urgenza anche nelle more della stipula del contratto d'appalto, l'esecuzione anticipata dei servizi di cui al presente Capitolato di modo che siano svolti a decorrere dal mese di luglio 2019.

In caso di esecuzione anticipata del contratto la cauzione definitiva e le polizze assicurative dovranno essere consegnate prima dell'avvio del servizio.

Art. 17 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 2010 tra le parti vi è obbligo del rispetto delle clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità del contratto. E' inoltre fatto obbligo per l'aggiudicatario di comunicare all'Amministrazione Comunale gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato e le generalità delle persone delegate ad operare su di esso.

Art. 18 TUTELA DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Bellusco ai sensi del RUE 679/2016 è titolare del trattamento dei dati personali relativi agli utenti che fruiscono del servizio oggetto del presente appalto. Lo stesso nominerà l'Aggiudicatario responsabile delle medesime informazioni che, in ragione dello svolgimento del servizio, necessariamente acquisirà. L'Aggiudicatario procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dall'Amministrazione, in particolare:

- a) dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio appaltato;
- b) l'autorizzazione al trattamento deve essere limitata ai soli dati la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per l'organizzazione dei servizi, limitatamente alle operazioni indispensabili per la tutela e l'incolumità fisica delle persone con disabilità, dei soggetti in difficoltà e comunque dei fruitori del servizio;
- c) non potrà comunicare a terzi né diffondere i dati in suo possesso;
- d) non potrà conservare i dati in suo possesso successivamente alla scadenza del contratto d'appalto;
- e) tutti i dati, i documenti, gli atti in suo possesso dovranno essere restituiti agli uffici competenti entro il termine perentorio di dieci giorni dalla scadenza contrattuale;



f) dovrà adottare misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso secondo quanto previsto dalle norme di legge.

L'Aggiudicatario si impegna a non utilizzare in alcun caso le notizie e le informazioni di cui i suoi operatori siano venuti in possesso nell'ambito dell'attività prestata.

L'Aggiudicatario dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile del trattamento dati.

ART. 19 VIGILANZA E CONTROLLI

Sono riconosciute al Comune di Bellusco, tramite i propri funzionari ed operatori a ciò delegati, ampie facoltà di controllo in merito:

- al rispetto delle condizioni, delle modalità e degli obblighi contrattualmente assunti;
- all'osservanza delle normative e delle disposizioni in materia igienico sanitaria e di pubblica sicurezza;
- ai rendiconti presentati;
- al rispetto di tutte le norme contrattuali nei confronti degli operatori dell'aggiudicatario;
- alla regolare tenuta ed osservanza dei servizi;
- all'attuazione del programma del manto erboso dei campi da gioco.

ART. 20 SUB-APPALTO

E' fatto divieto all'Affidatario di cedere totalmente l'attività a terzi. E' possibile il sub-appalto, previa autorizzazione scritta del Comune, solo di servizi correlati.

ART. 21 INADEMPIENZE E PENALITA'

Ove non attenda a tutti gli obblighi, l'aggiudicatario è tenuto al pagamento di una penalità variante da € 100,00 a € 2.000,00, in rapporto alla gravità dell'inadempienza o della recidività.

In caso di inottemperanza ad uno o più degli obblighi di cui al presente capitolato, il Comune provvede alla contestazione scritta dell'inottemperanza stessa, fissando un termine (che l'Affidatario riconosce essere perentorio) entro il quale l'Affidatario deve provvedere ad ottemperare alla prescrizione violata nonché a rimuovere gli effetti perduranti della contestata violazione.

Ove l'Affidatario non provveda, il Comune procederà mediante intervento (diretto o a mezzo terzo all'uopo incaricato) volto a surrogare l'Affidatario erogando le prestazioni dovute e rivalendosi poi, per le spese sostenute, sulla cauzione di cui all'art. 15 del presente capitolato; entro i sessanta giorni successivi al prelievo della cauzione, l'Affidatario è tenuto a reintegrare la cauzione stessa e a consegnare al Comune, nel suddetto termine, il titolo attestante l'avvenuta reintegrazione.

In caso di violazione del medesimo obbligo ripetuto per un numero di tre volte nell'arco di un anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre), il rapporto contrattuale - previa diffida di cui al precedente secondo comma ed ove l'Affidatario non ottemperi alla diffida stessa nel termine con la medesima assegnato - si intenderà risolto ipso iure.

Conseguentemente il Comune assegnerà all'Affidatario un termine non inferiore ai sessanta giorni per lasciare e consegnare l'immobile libero da persone e da cose di sua proprietà e senza che nulla sia dovuto dal Comune all'Affidatario per nessun titolo né per le attività svolte, né per le opere eseguite, né per le eventuali modifiche o aggiunte spontaneamente apportate.

Le suddette procedure saranno applicate anche ove l'inadempienza comporti sanzioni di altra natura.



L'applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per il risarcimento di eventuali danni ulteriori.

ART. 22 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DEL LAVORO E GESTIONE DELL'EMERGENZA

L'Affidatario dichiara di essere a conoscenza degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e di accettarne in toto gli oneri derivanti in quanto eventuale datore di lavoro.

L'Affidatario dichiara di essere a conoscenza e di applicare quanto previsto dal D.M 18.3.1996 art.19 "Gestione della sicurezza degli impianti sportivi". Al fine di far fronte agli adempimenti previsti dalle leggi di cui sopra l'Affidatario provvede a:

- ☑ individuare uno o più titolari dello spazio sportivo ai sensi dell'art.19 D.M 18.3.1996 per provvedere agli adempimenti relativi alla sicurezza dell'impianto sportivo in relazione alle attività svolte;
- ☑ individuare gli incaricati per l'attuazione del Piano di gestione dell'emergenza, (fruibilità delle vie di esodo, rispetto dei divieti, controllo degli adempimenti in caso di evacuazione).

ART. 23 RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

Il Comune avrà diritto di risolvere unilateralmente, con decorrenza immediata, il contratto, al verificarsi delle seguenti circostanze:

- gravi e continue violazioni, da parte dell'Affidatario, degli obblighi contrattuali contenuti nel presente capitolato nonché delle norme per la gestione di pubblico servizio o altre disposizioni contenute in ordinanze e prescrizioni dell'Autorità Comunale o altra Autorità;
- arbitrario abbandono del servizio predetto;
- reiterata inosservanza dei criteri igienici nella gestione accertata dall'ATS e/o dal Comune.

Il contratto potrà essere altresì risolto qualora sia opportuno a fronte di motivazioni di interesse pubblico.

Art. 24 CONTROVERSIE CONTRATTUALI

Tutte le controversie inerenti l'esecuzione del servizio in oggetto saranno decise in via esclusiva dal Foro di Monza.

Art. 25 RINVIO

Per quanto non sia disposto o espressamente previsto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, si rinvia a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di appalti e contratti pubblici, dal Codice Civile, dal Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Bellusco.

Art. 26 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento è Il Responsabile del Settore Educativo e socio culturale Sig.ra Emanuela Ronchi

Allegati:

All. 1A Quadro economico

All. 1B Planimetria complesso sportivo